



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

| | |
|---------------------------------|--|
| N°57 N°219 del 06-05-2021 | del reg. di settore del reg. generale |
|---------------------------------|--|

Ufficio competente LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LL.PP MANUTENZIONI PAT.

Oggetto: LP119. REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE FEDERALE PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DILETTANTISTICA, GIOVANILE, FEMMINILE E DEL CALCIO A CINQUE 1° STRALCIO 2° LOTTO. CUP D79H20000160004 - CIG 87292862B1. DETERMINA A CONTRARRE RIMOZIONE

IL RESPONSABILE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023" ed i successivi provvedimenti di modifica e di variazione di bilancio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili di settore - 2021/2023";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 20.12.2016;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui alla deliberazione G.C. n. 119 del 29.12.2010;

RICHIAMATO il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con delibera di G.C. n. 128 del 17.12.2013;

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI il D. Lgs. n.97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,

n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

DATO ATTO che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art.16 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 26 del 25.03.2021;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 12.01.2021 di conferimento incarichi di responsabilità di servizio;

PREMESSO CHE:

- con delibera di G.C. nr. 75 del 11.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il protocollo d'intesa tra il Comune di Noventa Padovana, la Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti, La Società LND Servizi Srl e la Società SSD a R.L. Noventa Football Club per la realizzazione di un centro di formazione federale per la promozione dell'attività dilettantistica, giovanile, femminile e del calcio a cinque, nonché la formazione e la qualificazione degli operatori sportivi e sedi di manifestazioni sportive;
- LND - FIGC, per gli obiettivi legati alla realizzazione del Centro di Formazione Federale, si rende disponibile ad un investimento economico di Euro 500.000,00 sull'impianto sportivo individuato nel Comune di Noventa Padovana;
- il protocollo d'intesa prevede che gli interventi strutturali relativi al rifacimento del campo con tappeto in erba artificiale dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune che curerà a proprie spese la progettazione nelle sue varie fasi, il rilascio e l'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l'intervento;
- con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici nr. 193/R.G. nr. 638 del 06.12.2019 è stato affidato all'Ing. Marco Franceschini di Noventa Padovana l'incarico per:
 1. redazione del progetto definitivo per acquisire il parere della Società LDN Servizi Srl;
 2. predisposizione documentazione per acquisizione parere soprintendenza;
 3. predisposizione per acquisizione parere CONI;
- durante l'esame preventivo del progetto con il CONI, è stata ribadita la necessità di completare alcune delle opere che erano state progettate nel secondo stralcio degli interventi e che avrebbero dovuto essere eseguite con i lavori autorizzati con il P. di C. nr. 5015 del 24.05.2006, ai sensi del parere favorevole della Commissione Impianti Sportivi - CONI di Roma - nr. 53 del 16.06.2005;
- durante gli incontri con la Lega Nazionale Dilettanti è stato riscontrato che:
 1. si rende necessario ridimensionare il campo secondo il "Regolamento LND Standard" con l'obbligo di spostare l'attuale recinzione;
 2. dopo le prove di drenaggio è emersa la necessità di rifare completamente il sottofondo e le relative opere di drenaggio e collettamento delle acque bianche, con il conseguente rifacimento delle stesse;
 3. l'ottenimento del parere del CONI e della Commissione di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli, dovranno essere adeguate le condizioni di accessibilità alle strutture con separazione dei percorsi di pubblico e atleti, nonché la divisione delle aree di sosta esterne all'impianto per la fruizione separata e indipendente dei parcheggi tra il pubblico e gli atleti;
 4. dovranno essere garantite le condizioni di fruizione delle postazioni dove è prevista la presenza di pubblico seduto;
 5. dovrà essere garantito un adeguato numero di servizi igienici per il pubblico accessibili

- anche ai portatori di handicap motorio;
6. dovrà essere verificata la contemporaneità massima degli eventi sportivi in relazione alla dotazione e fruibilità degli attuali spogliatoi con relativi servizi accessori complementari;

ACCERTATO che per ottemperare a tutte le richieste il contributo della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti, La Società LND Servizi Srl non risulta sufficiente ad eseguire tutte le opere richieste dal CONI ed in parte necessarie per il rifacimento del nuovo campo in erba sintetica;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende eseguire un primo lotto di lavori propedeutico alla messa a norma degli impianti con le seguenti opere;

1. rimozione del manto in erba sintetica del campo da calcio;
2. pavimentazioni esterne;
3. nuove recinzioni per adeguamento del campo da calcio in erba sintetica;
4. tribuna scoperta rialzata completa di fondazioni;
5. adeguamento parcheggi.

PRESO ATTO del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo in data 05.05.2020 prot. 10924, assunto al protocollo dell'Ente in data 06.05.2020 prot. 6909;

VISTA la deliberazione G.C. n. 54 del 16.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica a firma del Geom. Rino Trovò del Settore Lavori Pubblici, dell'importo complessivo di € 280.000,00 di cui € 118.459,12 per lavori e € 161.540,88 per somme in diretta amministrazione;

PRESO ATTO ALTRESI' che:

- con la succitata deliberazione G.C. n. 54 del 16.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato precisato che l'opera costituisce motivo di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022;
- con determinazione del Responsabile del Settore LLPP n. 131/R.G. 427 del 06.08.2020 è stato affidato all'ing. Marco Franceschini l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori dell'intervento stralcio in parola;
- con determinazione del Responsabile del Settore LLPP n. 132/R.G. 428 del 06.08.2020 è stato affidato all'arch. Germano De Gaspari l'incarico per il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione;
- con determinazione del Responsabile del Settore LLPP n. 133/R.G. 429 del 06.08.2020 è stato affidato l'incarico per i servizi nel settore geologico e geotecnico alla società GE Ground Engineering s.r.l.;
- con determinazione del Responsabile del Settore LLPP n. 141/R.G. 445 del 14.08.2020 è stato affidato all'ing. Virginio Maniero l'incarico per l'espletamento delle pratiche dell'attività di pubblico spettacolo dell'intervento di cui trattasi;
- con delibera di G.C. nr. 80 del 15.10.2020 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo di detti lavori, per l'importo di € 280.000,00;
- con delibera G.C. nr. 30 del 20.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo di detti lavori, per l'importo di € 280.000,00, precisando che nelle somme in diretta amministrazione sono previsti € 69.661,21 oltre a oneri di sicurezza di € 488,79, relativi alla rimozione e smaltimento del vecchio manto in erba sintetica;
- l'intervento dell'opera è finanziato al cap. 11310/10 del bilancio di previsione 2021/2023;

RAVVISATA, quindi, la necessità di doversi provvedere alla indizione di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento dei lavori in capo al progetto come più sopra richiamato;

ATTESO che il 20.04.2016, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, che ha abrogato il D. Lgs 163/2006 c.d. “Codice dei Contratti”

EVIDENZIATO che, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del D.lgs 50/2016 ex art. 33, comma 3, del D.lgs 163/2006 è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Stazione Appaltante mediante la quale individuare l'esecutore del servizio, giusta convenzione con in data 26.01.2021 rep. n. 578;

DATO ATTO che il 12 settembre 2020 è entrata in vigore la Legge n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», il c.d. «Decreto Semplificazioni»;

ATTESO che la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 58 del D.lgs 50/2016, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>;

DATTO ATTO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante «procedura negoziata», senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di:

- almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo inferiore a 350.000 euro;
- almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;
- almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATTO ATTO, altresì, di quanto segue:

- l'art. 1, comma 3 della L. 120/2020, prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, la stazioni appaltanti procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
- l'art. 1, comma 4 della L. 120/2020, prevede che la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della più volte citata legge 120/2020, prevede che la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziata debba avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e che gli operatori economici vengano individuati in base ad indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici esistenti;

CONSIDERATO, in merito all'aspetto della «diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate» introdotto dalla normativa in parola in riferimento alla selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate in deroga allo scopo di facilitare gli investimenti nel contesto emergenziale, alla luce delle indicazioni operative contenute nel documento 20/239/CR5a/C4 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 17.12.2020, quanto segue:

- l'art. 114 della Costituzione, suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato;
- l'appalto di cui al presente provvedimento può, a ragion veduta, ritenersi privo di interesse transfrontaliero sia per il suo ridotto valore rispetto alle soglie comunitarie, sia per la specificità dei lavori da eseguirsi che sono elementi sicuramente non idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri;
- In particolar modo, per un contratto come quello in parola, assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, nel senso che la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, assumendo una rilevanza essenziale sull'aumento dei costi per l'esecuzione, in quanto, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un'idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale complicato;
- la scelta delle imprese da invitare alla gara non può prescindere dalla valutazione dei seguenti aspetti:
 - caratteristiche del lavoro oggetto dell'appalto in parola;
 - importo dell'appalto;
 - luogo di esecuzione;
 - incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione;
 - assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto di cui trattasi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell'appalto oggetto del presente provvedimento:

- di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016, come oggi derogato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «prezzo più basso», ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 120/2020, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;
- inoltre, per la più efficace e rapida attuazione dell'intervento sulla base della natura e del luogo ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le n. 5 (cinque) scelte tra quelle registrate alla piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza ed in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1 per una classifica non inferiore alla Ia;
- di dare atto che la scelta degli operatori economici di cui sopra è avvenuta tenendo in debito conto il principio di rotazione degli inviti ribadito dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, evitando di invitare imprese che già hanno lavorato o stanno lavorando per il comune nell'ultimo anno;
- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante / Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art.

33 del D.lgs 163/2006), sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;

- di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D.lgs 50/2016, alla luce della dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni oggetto di appalto che, in caso di suddivisione in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione e del fatto che non vi è alcuna preclusione alla partecipazione alla gara da parte delle piccole/micro imprese;

ATTESO che:

- la Quinta Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza C-63/18, di data 26 settembre 2019, ha dichiarato: «La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi».
- con la sentenza sopra riportata è stata dichiarata l'incompatibilità dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 con la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici, nella parte in cui stabilisce, in modo generale ed astratto, la possibilità di ricorrere al subappalto nei limiti di una percentuale fissa, pari al trenta per cento (ora, quaranta per cento in forza del decreto c.d. "sbloccacantieri").
- dalle argomentazioni della sentenza del 26 settembre 2019 della Corte di Giustizia, si ricava che, ad ogni modo, resta ferma la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di limitare il ricorso al subappalto nel contesto delle diverse procedure di affidamento, fornendo adeguata motivazione in relazione al "settore economico interessato dall'appalto di cui trattasi, [d]alla natura dei lavori o [d]all'identità dei subappaltatori". La portata di tale pronuncia rileva anche in ambito provinciale dal momento in cui l'articolo 26 rubricato "Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto" della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, al comma 1, ultimo periodo, rinvia all'articolo 105 del Codice dei Contratti pubblici prevedendo che: "Per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia". Le pronunce della Corte di Giustizia Europea hanno efficacia ultra partes e comportano l'obbligo, non solo per il giudice del rinvio, ma anche per la singola amministrazione di disapplicare il diritto interno in contrasto con il diritto europeo. La violazione dell'obbligo di disapplicazione della norma dichiarata non conforme alla disciplina europea espone l'amministrazione al rischio di responsabilità per i danni che ne possono derivare.

RITENUTO, pertanto, nelle more delle modifiche normative necessarie all'adeguamento della disciplina nazionale al diritto europeo, col presente bando in qualità di lex specialis di gara, è necessario disapplicare l'art. 105, comma 2 del d.lgs. 50/2016, nella parte in cui stabilisce che l'eventuale subappalto non può superare il 40% del contratto e, per quanto riguarda specificamente l'appalto di cui al presente provvedimento, al fine di garantire che l'attività principale oggetto di contratto venga svolta direttamente dall'operatore valutato nel corso della procedura di gara assicurando il livello qualitativo richiesto, di stabilire che l'eventuale subappalto potrà avvenire nei seguenti limiti specifici:

Relativamente alla categoria prevalente OG1: entro il limite del 40% del valore del contratto;

Relativamente alle categoria scorporabile OS28: entro il limite del 100% del valore della categoria;

EVIDENZIATO che è stato acquisito il CIG 87292862B1 pertanto, previsto il pagamento del contributo a favore dell'ANAC per un importo pari ad euro 30,00=;

RITENUTO di esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTI il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici” relativo a lavori, servizi e forniture” ed il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente alla data di adozione del presente provvedimento;

VISTO in particolare i disposti in capo agli artt. 32, comma 2 e i combinati disposti degli artt. 95 e 97, rispettivamente commi 4 e 8;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 114 dell’11 agosto 2014 e s.m.i., recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;

DETERMINA

1. LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;
2. DI AVVIARE, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. lgs 50/2016, la procedura per l’affidamento dell’intervento denominato «realizzazione di un centro di formazione federale per la promozione dell’attività dilettantistica, giovanile, femminile e del calcio a cinque gli impianti sportivi di via Roma -1° stralcio - 2 lotto - LP 119» - CUP D79H20000160004 – CIG 87292862B1;
3. DI STABILIRE, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, D.Lgs. del 50/2106 quanto segue:
 - Fine del contratto: attuazione del protocollo d'intesa tra il Comune di Noventa Padovana, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti, la società SSD a R.L. Noventana Football club per la realizzazione di un centro di formazione federale per la promozione dell’attività dilettantistica, giovanile, femminile e del calcio a cinque; la formazione e la qualificazione degli operatori sportivi e sede di manifestazioni sportive;
 - Oggetto del contratto: lavori di costruzione di cui al CPV 45210000-2;
 - Fine del contratto: adeguare le condizioni di accessibilità alle strutture con separazione dei percorsi di pubblico e atleti, nonché la divisione delle aree di sosta esterne all’impianto per la fruizione separata e indipendente dei parcheggi tra il pubblico e gli atleti; garantire le condizioni di fruizioni delle postazioni dove è prevista la presenza di pubblico seduto, garantire un adeguato numero di servizi igienici per il pubblico accessibili anche ai portatori di handicap motorio;
 - Oggetto del contratto: lavori di costruzione di cui al CPV 45210000-2;
 - Importi in appalto, I.V.A. esclusa: € 103.040,29= di cui € 98.230,00= per lavori, € 4.810,29= per oneri della sicurezza ed € 176.959,71= per somme a disposizione della stazione appaltante: Importo complessivo dell’opera: € 280.000,00;
 - Termine di esecuzione dei lavori: 80 (ottanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata, sottoscritta digitalmente dalle parti, da registrarsi in caso d’uso;
4. DI AGGIUDICARE l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) della L. 120/2020 che deroga fino al 31.12.2021 l’articolo 36,

comma 2, lett. b), D. Lgs 50/2016;

5. DI ADOTTARE, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del Minor Prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;
6. DI INVITARE, al fine di garantire la più efficace e rapida attuazione dell'intervento, alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le n. 5 (cinque) scelte tra quelle quelle iscritte alla piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza, sulla base della loro operatività ed in possesso di adeguata qualificazione in termini di possesso di attestazione SOA;
7. DI NON RENDERE pubblico l'elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 50/2016;
8. DI GARANTIRE ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;
9. DI DARE ATTO che viene garantito il principio di rotazione degli inviti;
10. DI STABILIRE di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D.lgs 50/2016, per le motivazioni meglio descritte in premessa;
11. DI INCARICARE la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della convenzione in precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto;
12. DI STABILIRE, nelle more delle modifiche normative necessarie all'adeguamento della disciplina nazionale al diritto europeo e per quanto meglio descritto in premessa:
 - Di disapplicare l'art. 105, comma 2 del d.lgs. 50/2016, nella parte in cui stabilisce che l'eventuale subappalto non può superare il 40% del contratto;
 - al fine di garantire che l'attività principale oggetto di contratto venga svolta direttamente dall'operatore valutato nel corso della procedura di gara assicurando il livello qualitativo richiesto, di stabilire che l'eventuale subappalto potrà avvenire nei seguenti limiti specifici:
 - Relativamente alla categoria prevalente OG1: entro il limite del 40% del valore del contratto;
 - Relativamente alla categoria scorporabile OS28: entro il limite del 100% del suo valore;
13. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile per € 113.344,32 sul cap. 11310/10 ad oggetto " opere accessorie intervento FGC/LDN su impianti sportivi;
14. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE l'importo di € 30,00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, del bollettino di pagamento mediante avviso MAV entro i termini di scadenza che saranno indicati nello stesso, impegnando la relativa spesa sul cap. 11310/10 ad oggetto " opere accessorie intervento FGC/LDN su impianti sportivi;
14. DI PRECISARE che il responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgvo

50/2016 è il geom. Rino Trovò, Responsabile del Settore lavori Pubblici;

15. DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Settore Finanziario per la registrazione dell'impegno di spesa e l'attestazione della copertura finanziaria, come previsto come previsto dall'art. 153, comma 5, del D.Lgvo 267/2000 nonché art. 18 , comma 3, del vigente regolamento di contabilità e finanza;
16. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio ai fini della generale conoscenza dell'atto ed, inoltre, di adempiere con l'esecutività delle determina agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 37 del D.Lgvo 33 del 14.03.2013 e dall'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

Il Dirigente

F.to TROVO' RINO

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 del d.lgs 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 06-05-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

| | | |
|---|---|----------------------|
| Impegno N. 353 del 06-05-2021 a Competenza CIG | | |
| Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi | | |
| <i>Capitolo</i> 11310 <i>Articolo</i> 10 OPERE ACCESSORIE INTERVENTO FGC/LDN SU IMPIANTI SPORTIVI (CAP. E. 3680/40) | | |
| <i>Causale</i> | LP119. REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE FEDERALE PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DILETTANTISTICA, GIOVANILE, FEMMINILE E DEL CALCIO A CINQUE 1 STRALCIO 2 LOTTO. CUP D79H20000160004 - CIG 87292862B1. DETERMINA A CONTRARRE RIMOZIONE | |
| <i>Importo</i> | 2021 | €. 113.344,32 |
| Impegno N. 354 del 06-05-2021 a Competenza CIG | | |
| Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi | | |
| <i>Capitolo</i> 11310 <i>Articolo</i> 10 OPERE ACCESSORIE INTERVENTO FGC/LDN SU IMPIANTI SPORTIVI (CAP. E. 3680/40) | | |
| <i>Causale</i> | LP119. REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE FEDERALE PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DILETTANTISTICA, GIOVANILE, FEMMINILE E DEL CALCIO A CINQUE 1 STRALCIO 2 LOTTO. CUP D79H20000160004 - CIG 87292862B1. DETERMINA A CONTRARRE RIMOZIONE | |
| <i>Importo</i> | 2021 | €. 30,00 |
| <i>Beneficiario</i> | 5192 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | |

Il Responsabile
F.to Ceccarello Eva

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI NOVENTA
PADOVANA li 06-05-2021

L' INCARICATO